

# COMUNE DI CAMBURZANO



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.: 9

COPIA

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE, TARIFFE E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Il giorno 27/04/2016, in Camburzano, alle ore 21:00 nella sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta Ordinaria. Sono presenti i sigg.:

Cognome e Nome	Carica	Presente
PESOLE dr.ssa Elena	Sindaco	Sì
MENEGON Luca	Vice Sindaco	Sì
FOLINO Pietro	Consigliere	Sì
CANEPARO Stefania	Assessore	No
FEROGGIO Marina	Consigliere	Sì
ROLANDO Massimo	Consigliere	Sì
MONTI Alessandro	Consigliere	Sì
ZANNI Paolo	Consigliere	Sì
CIOCCHETTI Andrea	Consigliere	No
PAVANI Stefano	Consigliere	No
DEIAS Luca	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	8
	Totale Assenti:	3

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco sig. PESOLE dr.ssa Elena, dichiara aperta la seduta in Prima convocazione per la trattazione dell'argomento in oggetto posto al n. 9 dell'ordine del giorno. Assiste in qualità di Segretario MIRABELLA D.ssa Giovanna Maria, incaricata della redazione del presente verbale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i sottoscritti esprimono, sulla proposta della presente di deliberazione, il seguente parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

**DATO ATTO** che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 01/03/2016, è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli enti locali;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**CONSIDERATO CHE** La Legge di Stabilità 2016 confermandone l'applicazione ha apportato numerose modifiche alla disciplina della IUC rinviando a data da destinarsi l'introduzione della nuova "local tax";

**VISTI** i principali commi della Legge di Stabilità 2016 di interesse di questo Comune in materia di IMU e TASI che qui di seguito si elencano:

IMU:

- Art. 1 comma 10:  
riduzione della base imponibile del 50% del fabbricato ad uso abitativo (escluse le cat. A/1, A/8, A/9) concesso in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il contratto di comodato sia registrato, il comodante possieda un solo immobile in Italia oltre a quello adibito a sua abitazione principale e risieda e dimori nel Comune dove è situato l'immobile concesso in comodato, il comodatario risieda e dimori nell'immobile ottenuto in comodato;
- Art. 1 comma 13:  
esenzione per i terreni agricoli situati nei Comuni montani o parzialmente montani ai sensi della Circolare delle Finanze n.9/93, a prescindere dai requisiti soggettivi dei possessori;  
esenzione per i terreni agricoli ovunque situati se posseduti da IAP iscritti alla previdenza agricola e dai coltivatori diretti;
- Art. 1 comma 21:

previsione di un diverso classamento catastale per i c.d. "imbullonati": per i fabbricati produttivi di cat. D ed E l'accatastamento deve avvenire tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi strutturalmente connessi;

TASI:

- Art. 1 comma 10:  
riduzione della base imponibile del 50% dei fabbricati ad uso abitativo (escluse le cat. A/1, A/8, A/9) concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il contratto di comodato sia registrato, il comodante possieda un solo immobile in Italia oltre a quello adibito a sua abitazione principale e risieda e dimori nel Comune dove è situato l'immobile concesso in comodato, il comodatario risieda e dimori nell'immobile ottenuto in comodato;
- Art.1 comma 14:  
esenzione per le unità immobiliari (escluse le cat. A/1, A/8, A/9) adibite ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore;
- Art. 1 comma 21:  
previsione di un diverso classamento catastale per i c.d. "imbullonati": per i fabbricati produttivi di cat. D ed E l'accatastamento deve avvenire tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi strutturalmente connessi;

CONSIDERATO in particolar modo la previsione normativa introdotta per il 2016 relativa alla sospensione di eventuali aumenti sui tributi ed addizionali rispetto a quelli previsti per l'anno 2015, eccezion fatta per la TARI. (art. 1 comma 26: *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle **deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.**"* e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

VISTA la deliberazione di C.C. del 22/06/2015 n. 21 con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2015;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

## **IMU**

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2016 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l'aliquota vigente nel 2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

CONSIDERATO che, a fronte dell'introduzione della nuova disposizione statale relativa agli immobili concessi in comodato, appare necessario definire una specifica aliquota applicabile a tale fattispecie, di applicazione obbligatoria;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille con detrazione di €. 200,00
Aliquota per le aree edificabili	8,0 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	8,0 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	8,0 per mille

### TASI

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2016 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2016 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 08/07/2015 n. 11 ed oggetto di apposita separata deliberazione nel corso della odierna seduta al solo fine di adeguarlo alla vigente normativa;

RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2016, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	28.500,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	26.000,00
Sgombero neve	6.000,00
Servizi di polizia locale	12.000,00

Reti wi-fi pubbliche	0,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	10.000,00
Anagrafe	27.840,51
Servizi socio - assistenziali	63.800,00

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2016 da parte del Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Escluse dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	1,5 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,5 per mille

## TARI

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 è intervenuta sul previgente impianto normativo prevedendo:

- Art. 1 comma 27:  
proroga anche per il 2016 e il 2017 della modalità di determinazione della TARI sulla base del "criterio medio-ordinario", ovvero che al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può continuare a prevedere, anche per gli anni 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

rinvio al 2018 dell'obbligo per i Comuni di avvalersi nella determinazione dei costi del servizio dei fabbisogni standard.

CONSIDERATO che il blocco dell'aumento dei tributi comunali introdotto dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;

- b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**CONSIDERATO** peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- - nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- - in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**RITENUTO** necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2016, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2016;

**CONSIDERATO** che il PEF risente pienamente della politica ambientale avviata dall'Amministrazione comunale nell'ultima parte dell'anno 2015, con l'introduzione della raccolta domiciliare della frazione umida che comporta nell'anno 2016 una riduzione dei costi di smaltimento, e quindi una riduzione delle tariffe applicate in particolar modo alle utenze domestiche di circa il 9% sulla parte variabile rispetto al 2015;

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12<sup>quater</sup> D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che, a decorrere dall'anno 2015, i Comuni dovranno assicurare

la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

**RITENUTO** quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto Possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
TARI	Prima rata	16 settembre
	Seconda rata	16 dicembre
	Saldo/conguaglio	16 marzo 2017

**VISTO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla legittimità, reso

**VISTO** l'esito della votazione;

#### **DELIBERA**

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2016:

#### **Imposta comunale sugli Immobili - IMU**

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille con detrazione di €. 200,00
Aliquota per le aree edificabili	8,0 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	8,0 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	8,0 per mille

- di rimandare alla delibera Giunta Comunale n. 16 del 05.04.2016 in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento IMU, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti passivi.

#### **Tassa sui servizi indivisibili – TASI**

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Escluse dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due	1,5 per mille, con riduzione del 50 per cento della base

unità abitative nello stesso Comune	imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,5 per mille

Di prevedere, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

#### **Tassa sui rifiuti (TARI)**

- di confermare per l'anno 2016 le tariffe deliberate ai fini TARI nel 2015 così come di seguito dettagliato

#### **Utenze domestiche residenti**

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/anno)</b>
1 componente	0.49064	47.05046
2 componenti	0.57242	109.78442
3 componenti	0.63083	141.15139
4 componenti	0.67756	172.51837
5 componenti	0.72428	227.41058
6 o più componenti	0.75933	266.61930

#### **Utenze non domestiche**

<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/mq/anno)</b>
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.08673	0.35784
Campeggi, distributori carburanti	0.18158	0.75834
Stabilimenti balneari	0.10299	0.42803
Esposizioni, autosaloni	0.08131	0.34408
Alberghi con ristorante	0.28999	1.20977
Alberghi senza ristorante	0.21682	0.90148
Case di cura e riposo	0.25747	1.07627
Uffici, agenzie, studi professionali	0.27102	1.12994
Banche ed istituti di credito	0.14906	0.61934
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0.23579	0.97855
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0.28999	1.21114
Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0.19513	0.81202
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0.24934	1.03911
Attività industriali con capannoni di produzione	0.11654	0.48171
Attività artigianali di produzione beni specifici	0.14906	0.61934
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1.31174	5.45978
Bar, caffè, pasticceria	0.98651	4.10413
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0.47700	1.98600
Plurilicenze alimentari e/o miste	0.41737	1.73276
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1.64238	6.84296
Discoteche, night club	0.28186	1.17811

#### **Utenze soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente)**

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

Di confermare per l'anno d'imposta 2016 le riduzioni concesse ai sensi del vigente regolamento comunale

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. tre rate:



<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto Possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
<b>TARI</b>	Prima rata	16 settembre
	Seconda rata	16 dicembre
	Saldo/conguaglio	16 marzo 2017

di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di dicembre;

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare atto che la presente deliberazione, tecnicamente connessa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2016, riveste carattere di urgenza ed indifferibilità per le stesse motivazioni che sono alla base dell'approvazione del suddetto Bilancio, cui si fa rimando;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Camburzano, 27/04/2016

IL SINDACO  
F.to : PESOLE dr.ssa Elena

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to : MIRABELLA D.ssa Giovanna Maria

---

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 114 Reg. pubbl.

La presente deliberazione viene pubblicata con decorrenza dal 28/04/2016 e per quindici giorni consecutivi sul sito informatico del Comune di Camburzano all'indirizzo <http://www.comune.camburzano.bi.it> a norma dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Camburzano, 28/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MIRABELLA D.ssa Giovanna Maria

---

### CETIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è

stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma D.Lgs.vo 18/8/2000 n.267

X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Camburzano , 27-apr-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MIRABELLA D.ssa Giovanna Maria

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Camburzano, 28/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MIRABELLA D.ssa Giovanna Maria